



CITTA' DI PIEVE DI TECO

PROVINCIA DI IMPERIA
C.A.P. 18026 - Tel 0183 36313 - Fax 0183 36315
e-mail: comunepievediteco@uno.it



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9

Pieve di Teco, 18/06/2020

OGGETTO: Tariffe e scadenze TARI anno 2020 – Riduzione COVID utenze non domestiche.-

L'anno **DUEMILAVENTI** il **diciotto** del mese di **GIUGNO** ore **21,00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

	CARICA	Pr.	As.
ALESSANDRI Alessandro	Sindaco	P	
ZUNINO Rosanna	Vicesindaco	P	
AICARDI Massimo			A
BURLINI Gabriele		P	
DELL'ERBA Nicola		P	
FERRARI Walter		P	
GERINO Danilo		P	
PATRONE Luca		P	
BRUNENGO Renzo	Capogruppo Minoranza	P	
MOLINARI Camilla		P	
		9	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Roberta RAMOINO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Alessandro ALESSANDRI** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.-

OGGETTO: Tariffe e scadenze TARI anno 2020 – Riduzione COVID utenze non domestiche.

La cons. Molinari chiede che gli sconti 2020 non vengano posti come minore gettito e quindi inseriti nel piano 2021 a carico della generalità dei contribuenti. L'amministrazione, nella persona del Sindaco, si impegna in tal senso. Chiede inoltre a che punto siano i lavori nell'isola ecologica, in particolare sul secondo lotto. Il sindaco replica che il secondo lotto non è ancora stato fatto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE:

1. L'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga"
2. ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;
3. La deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario riassumibile nei seguenti passaggi:
 - Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - Tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
 - ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;

PRESO ATTO CHE:

- Come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
- È stato previsto, in sede di conversione del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d Decreto Fiscale), uno specifico emendamento per il quale, per l'anno 2020, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI sarà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile;

VISTI:

1. il D.L. n° 6 del 23/02/2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. n° 13/2020;
2. il D.P.C.M. del 23/02/2020, recante "Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
3. il D.P.C.M. 25/02/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

4. il D.P.C.M. 1°/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
5. il D.L. n° 9 del 02/03/2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
6. il D.P.C.M. 04/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
7. il D.P.C.M. 08/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
8. il D.P.C.M. 09/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
9. il D.P.C.M. 11/03/2020 che ha disposto la sospensione sull'intero territorio nazionale dal 12/03/2020 e fino al 25/03/2020 di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona;
10. il D.L. n° 18 del 17/03/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
11. il D.P.C.M. 22/03/2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato al decreto fino al 3 aprile;
12. il D.L. n° 19 del 25/03/2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
13. il D.P.C.M. 01/04/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
14. il D.L. n° 23 dell'08/04/2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
15. il D.P.C.M. 10/04/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020, n° 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
16. il D.P.C.M. del 24/04/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

CONSIDERATO che l'attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha generato ulteriori problemi gestionali legati al ciclo del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con conseguenti dubbi circa l'applicazione del nuovo Metodo Tariffario previsto dalle deliberazioni di ARERA e conseguentemente il D.L. 18 del 12 marzo 2020, all'art. 107 ha nuovamente prorogato al 30 giugno l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe TARI;

VISTO in particolare l'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, secondo il quale *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 54 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*.

VISTE le successive deliberazioni ARERA nn. 71, 74 e 75 del 18/03/2020, n. 102 del 27/03/2020 e n.178 del 07/05/2020;

CONSIDERATO l'impossibilità di adottare in questa fase il nuovo Piano Economico Finanziario TARI 2020, secondo il nuovo Metodo Tariffario previsto dalle deliberazioni di ARERA, stante le difficoltà oggettive legate alle molteplici variabili connesse alla situazione emergenziale in atto;

VISTO il nuovo regolamento TARI approvato in data odierna;

RICHIAMATA la L. n° 147 del 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014, istitutiva della Tarì);

VISTO il D.L. n° 18/2020 che differisce il termine per la deliberazione di previsione triennale 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 luglio 2020;

RITENUTO opportuno:

- Approvare, anche per l'anno 2020, le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020, e ripartendo l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, in tre anni a decorrere dal 2021;
- Stabilire che la tassa per l'anno 2020 dovrà essere corrisposta in tre rate con scadenza 16 luglio, 16 settembre e 2 Dicembre 2020, con possibilità di pagamento in unica soluzione al 16 settembre;
- Approvare in via straordinaria e per il solo anno 2020 una riduzione tariffaria per tutte le categorie non domestiche che, a norma dei decreti emanati dal Governo a contrasto del COVID-19, hanno dovuto sospendere l'attività con la chiusura al pubblico, nonché agli alberghi, che pur non soggetti alla chiusura obbligatoria, hanno di fatto subito una riduzione pressoché totale delle presenze;
- La riduzione sarà applicata limitatamente alla sola parte "variabile" della tariffa come evidenziato nella Tabella allegata alla presente;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n.267 del 2000;

Visto il parere del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell'art.239, 1° comma lett. b) n°7, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **Di approvare**, anche per l'anno 2020, le tariffe TARI adottate con delib. CC n. 6/2019 per l'anno 2019, provvedendo n. entro il 31dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020, e ripartendo l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, nei tre anni a decorrere dal 2021;
- **DI DARE ATTO** dell'impossibilità di adottare in questa fase il nuovo Piano Economico Finanziario TARI 2020, secondo il nuovo Metodo Tariffario previsto dalle deliberazioni di ARERA, stante le difficoltà oggettive legate alle molteplici variabili connesse alla situazione emergenziale in atto;

- **Di stabile** che la TARI per l'anno 2020 dovrà essere corrisposta in tre rate con scadenza 16 luglio, 16 settembre e 2 Dicembre 2020, con possibilità di pagamento in unica soluzione al 16 settembre 2020;
- **Di approvare** in via straordinaria e per il solo anno 2020 una riduzione tariffaria per tutte le categorie non domestiche che, a norma dei decreti emanati dal Governo a contrasto del COVID-19, hanno dovuto sospendere l'attività con la chiusura al pubblico, nonché agli alberghi, che pur non soggetti alla chiusura obbligatoria, hanno di fatto subito una riduzione pressoché totale delle presenze.

La riduzione sarà applicata limitatamente alla sola parte "variabile" della tariffa come evidenziato nella Tabella allegata alla presente;

Il mancato gettito, dovuto all'applicazione di tali riduzioni, verrà iscritto a bilancio dopo la sua approvazione con apposita variazione e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

- **Di trasmettere** copia della presente al servizio tributi per gli adempimenti di competenza.
- **Di rendere** il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

RIDUZIONI UTENZE TARI NON DOMESTICHE 2020 PER COVID-19

	PERCENTUALE RIDUZIONE DELLA TARIFFA	CATEGORIE UTENZE TARI NON DOMESTICHE
1	80%	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, pasticcerie, alberghi con e senza ristorante, altre strutture ricettive, case di cura e riposo.
2	40%	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, attività artigianali di prestazione servizi.
3	25%	Magazzini ad uso commerciale, attività artigianali di produzione beni, esposizioni, autosaloni, supermercati, pane e pasta, macellerie, carrozzerie, autofficine, elettrauto, ortofrutta, pescherie, fiori e piante.
4	15%	Uffici, agenzie, banche e istituti di credito, studi professionali, edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicentato, campeggi, distributori carburanti, aree operative di attività industriali, attività industriali con capannoni di proprietà.

Delib.n° 9 del 18/6/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Geom. Alessandro ALESSANDRI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Roberta RAMOINO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. _____

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve di Teco il giorno 16 LUG 2020 per rimanervi 15 gg. interi e consecutivi.

PIEVE DI TECO 16 LUG 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Roberta RAMOINO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/6/2020

Trasmessa al responsabile del Servizio in data _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Roberta RAMOINO